

la Gendarmeria ch'è stabilita nel rispettivo Dipartimento l'indennizzazione prescritta dal Decreto Governativo 13 Ottobre 1804, in franchi 72 all'anno per ogni uomo a cavallo, e franchi 36 per ogni uomo a piedi.

A R T I C O L O I I I .

Quest'annua indennizzazione è pagata in ragione di un dodicesimo per ogni mese dal Ministero della Guerra, coi fondi addetti al servizio del Casermaggio.

A R T I C O L O I V .

I Prefetti incaricano le Municipalità de' Comuni in cui risiede Gendarmeria, di provvedere all'allogio di essa, corrispondendo loro in proporzione, le indennizzazioni ch'eglino percepiscono dal Ministero della Guerra.

A R T I C O L O V .

I Mandati mensuali di pagamento vengono emessi dal Ministero della Guerra sullo stato di distribuzione de' Gendarmi ne' Dipartimenti, che gli sarà trasmesso dall'Ispettore Generale della Gendarmeria.

A R T I C O L O V I .

I Ministri della Guerra e dell'Interno, so-